

Ai nostri clienti

Bressanone, il 02/12/2022

Novità in materia di fringe benefit

Gentile cliente,

come già comunicato con circolare 7/2022, i decreti „Aiuti“ e „Aiuti bis“ hanno sostanzialmente modificato le disposizioni in materia delle retribuzioni in natura („fringe benefits“). Il decreto „Aiuti quater“ recentemente entrato in vigore ha nuovamente alzato la soglia di esenzione del trattamento. La presente circolare ha lo scopo di dare un riepilogo della situazione attuale.

1. Fringe-Benefit – una brevissimo spiegazione

Di regola il lavoratore riceve una somma di denaro come corrispettivo per il servizio prestato a favore del suo datore di lavoro. Un'eccezione è formata dalle retribuzioni in natura (cosiddetti „fringe benefits“). Queste sono formate non da una somma di denaro, ma da oggetti, servizi o simili. Esempi tipici per questo tipo di stipendio sono l'auto aziendale con uso promiscuo anche privato, o il regalo di natale. Trattandosi di una forma di retribuzione – ancorché speciale – sono da effettuare le solite trattenute fiscali e contributive.

L'imponibile di calcolo è formato o dal valore effettivo della prestazione (in caso di oggetti o servizi) o da un valore convenzionale (Tariffa ACI in caso di veicoli).

Per incentivare il ricorso al fringe benefit esistono delle disposizioni speciali in materia fiscale e previdenziale, che prevedono una **soglia di esenzione** pari a € 258,23. Solo in caso di superamento di tale importo vanno pagati imposte e contributi (sull'intera somma). Per questi motivi le retribuzioni in natura possono rappresentare uno strumento interessante per dare al proprio personale un piccolo aumento di stipendio.

2. Novità per 2022

Per l'anno **2022** c'è tutta una serie di novità in materia delle retribuzioni in natura, con l'intenzione di mitigare gli effetti del caro energia e dell'inflazione:

Dott. Manfred Psailer
Dott. Oliver Geier

Dott. Norman Damiani
Dott. Lukas Achammer
Dott. Sonja Gasteiger

Dott. Daniela Planatscher
Dott. Miriam Stockner

www.pg-partner.it
info@pg-partner.it

Brixen / Bressanone
Julius-Durst-Straße 6
Via Julius Durst 6
Tel. +39 0472 274 000
Fax +39 0472 274 050

Toblach / Dobbiaco
St.-Johannes-Str. 23a
Viale S. Giovanni 23a
Tel. +39 0474 976 097
Fax +39 0474 976 986

Mailand / Milano
Meeting room
Piazza Castello 26

MwSt.-Nr. & Steuernr.
Partita IVA & Cod. fisc.
IT 02249530219

- a) La **soglia di esenzione fiscale e contributiva** è stata innalzata prima da € 258,23 a € 600, e poi a **€ 3.000**. Si tratta della somma complessiva pro capite e anno, che comprende tutte le prestazioni in natura (se erogate in più occasioni).
- b) Vicino alla soglia appenda descritta, dobbiamo tener in considerazione ancora un altro importo: in aggiunta ai € 3.000, si possono erogare ai propri collaboratori dei **buoni carburante** per un valore di **€ 200**. Deve trattarsi per forza di buoni materiali, acquistati presso una stazione di rifornimento; la dazione di una somma di denaro invece non è ammessa. In teoria si potrebbe utilizzare l'intero importo annuo (quindi € 3.000 + € 200 = € 3.200) in forma di buoni carburante!
- c) Un'altra novità riguarda la possibilità per i datori di lavori di dare sostegno al proprio personale nel pagamento delle **utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale** mediante il rimborso – totale o parziale – in busta paga. La somma rimborsata non deve mai superare l'importo addebitato al beneficiario. La fattura dev'essere **intestata al dipendente** stesso o ad un **familiare** stretto (coniuge, figli, genitori, fratelli o sorelle; anche se non a carico o conviventi). Anche **Inquilini** o **condomini** rientrano nella platea dei possibili beneficiari, se pagano di tasca propria le bollette intestate al locatario o al condominio. Questa disposizione rappresenta una piccola rivoluzione nel settore: da una parte perché le spese energetiche prima non potevano mai formare oggetto di un fringe benefit, dall'altra perché per la prima volta è ammessa l'erogazione di una somma di denaro. Sottolineiamo che il rimborso **rientra nella soglia di € 3.000**. Tenuto conto del principio di cassa allargato, soltanto i rimborsi effettuati entro il **12.01.2023** sono soggetti al trattamento decritto.

Dal 2023 probabilmente si tornerà alle vecchie disposizioni e importi (€ 258,23, niente buoni carburante € 200). Non è ancora chiaro se il rimborso dei costi energetici sarà prorogato.

3. Istruzioni operative – documentazione

Per dare alla aziende (e soprattutto al fisco) la possibilità di sorvegliare sulle retribuzioni in natura già erogate, il valore delle stesse deve essere inserito **figurativamente in busta paga**. Al di sotto dei limiti sopra descritti, non ne scaturiscono delle conseguenze. Al **superamento delle soglie**, invece,

l'intero fringe benefit rientra nella retribuzione imponibile del lavoratore e si applicano le trattenute fiscali e previdenziali – anche per la quota datoriale. Per questi motivi e per consentirci la corretta elaborazione dei cedolini, Vi invitiamo di comunicarci i valori di tutte le retribuzioni in natura erogate nel corso dell'anno 2022.

Con specifico riferimento al **rimborso delle fatture energetiche**, Vi avvisiamo che dev'essere obbligatoriamente prodotta **l'autocertificazione** di cui **all'allegato 1** compilata e sottoscritta. Con questa il lavoratore dichiara da una parte gli importi da rimborsare, e dall'altra che questi non hanno ancora formato oggetto di altri rimborsi, ad esempio presso altri datori di lavoro o a favore di altri familiari.

Peraltro consigliamo di richiedere al dipendente **copia delle fatture** oggetto di rimborso, per poterli esibire in caso di eventuali **controlli** da parte degli enti competenti.

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti,

Psaier Geier Partner

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER UTENZE DOMESTICHE
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE
(ai sensi dell'art. 12 del DL 09.08.2022 n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.09.2022 n. 142)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a _____ (____) il _____
residente a _____ (____) in via _____ n. _____
in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, presso _____,
codice fiscale (P.IVA) _____,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

con riferimento all'immobile ad uso abitativo sito in _____,
via/piazza/località _____, posseduto/detenuto da me
medesimo/dal coniuge/da altro familiare a titolo di _____

- **di essere in possesso della documentazione** comprovante il **pagamento delle seguenti utenze domestiche**, rientranti nel limite di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR:

| Fattura numero | Data fattura | Emittente e tipologia di utenza | Intestata ¹ a | Importo | Data pagamento | Modalità di pagamento |
|----------------|--------------|---------------------------------|--------------------------|---------|----------------|-----------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- **che** le medesime fatture non sono già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il datore di lavoro sopra indicato, ma anche presso altri.

(luogo, data)

Il dichiarante

¹ L'intestatario delle utenze per uso domestico può essere un **soggetto diverso dal lavoratore dipendente**, ovvero:

- ✓ il **coniuge o un familiare** indicati nell'articolo 12, Tuir: in questo caso è necessario indicare il rapporto intercorrente con il lavoratore,
- ✓ il **locatore**, nel caso in cui le fatture riguardano **immobili locati al lavoratore, al coniuge o ai familiari di quest'ultimo**, e solo nel caso in cui il **locatore abbia provveduto al riaddebito analitico al locatario**, delle spese relative alle utenze: in questo caso è necessario riportare l'elenco analitico delle spese addebitate.
- ✓ il **condominio**, per la quota rimasta a carico del singolo condomino.